



Città di Chioggia

città d'arte

SETTORE POLIZIA LOCALE E SERVIZI LEGALI / Servizio Commercio

Rione Duomo (Calle S. Cristoforo) n.264 Palazzo Morari

Tel. - Fax 041 5534962

*Il Dirigente: Dott. Michele Tiozzo
Resp. del Procedimento e Istruttoria: D.ssa Sara Monaro
Resp. Istruttoria Amm.va: Nicoletta Bergamasco*

AUTORIZZAZIONE PER MANIFESTAZIONE DI PUBBLICO SPETTACOLO n. 4449

IL DIRIGENTE

Vista la domanda del 06/02/2018 prot. n. 6322, presentata dalla Sig.ra Boscolo Zemello Evelis, nata a _____, in qualità di Legale Rappresentante della Ditta BYBLO'S BEACH & C. S.N.C., con sede legale in Chioggia (VE) Via Astoria n. 1, C.F.04340250275, diretta ad ottenere il rilascio della licenza di intrattenimento musicale presso il pubblico esercizio vicino alla piscina del Centro Astoria;

atteso che la Giunta Comunale:

- con Deliberazione n. 165 del 28/05/2010, ha fornito un indirizzo di carattere generale ed operativo ai Dirigenti ed ai Servizi competenti per quanto concerne lo svolgimento di intrattenimenti musicali e danzanti presso stabilimenti balneari e pubblici esercizi, nonché delle attività di sale da ballo insistenti nel territorio;
- con Deliberazione n. 126 del 30/05/2012, ha definito un indirizzo specifico per le attività suindicate situate nel Lungomare Adriatico e nelle aree limitrofe;

preso atto:

- della documentazione tecnica prodotta;
- del parere reso in merito dal Comando Polizia Locale – Servizio Polizia Commerciale in data 14/03/2018 prot. n. 12937;

dato atto che si provvederà alla pubblicazione sul sito web del Comune nella sezione Amministrazione-Provvedimenti/Autorizzazioni e Concessioni del presente provvedimento in adempimento del combinato disposto di cui all'art. 37 del D.Lgs. 33/2013 e dell'art. 1, comma 32, della Legge 190/2012;

visto il decreto del sindaco n. 27/2015 con il quale è stata attribuita al Dott. Michele Tiozzo la responsabilità del Servizio Commercio

dato atto che Responsabile del procedimento e dell'istruttoria per il presente provvedimento è la Dott.ssa Sara Monaro

visti gli articoli 68, 69, 71, 80 e 103 del R.D. 18/06/31 n.773;

visto il Regolamento per l'esecuzione del detto T.U.L.P.S., approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635;

vista la legge quadro sull'inquinamento acustico del 26/10/95 n. 447;

visti gli artt. 3,4 e 5 del D.P.C.M. 16/04/99 n. 215;

visto l'art. 19, primo comma, n. 5 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, con il quale sono state trasferite ai Comuni le funzioni di cui agli artt. 68 e 69 del T.U. Delle leggi di P.S. prima richiamato;

visto il decreto legislativo 18/08/00 n. 267

AUTORIZZA

la Sig.ra **Boscolo Zemello Evelis**, nata a _____, in qualità di Legale Rappresentante della Ditta BYBLO'S BEACH & C. S.N.C., con sede legale in Chioggia (VE) Via Astoria n. 1, C.F.04340250275, a **tenere manifestazioni di pubblico spettacolo dalle ore 17.00 alle ore 00,30 dopo la mezzanotte, sino al 31 ottobre 2018, presso il pubblico esercizio vicino alla piscina del Centro Astoria**, come da calendario trasmesso ed allegato alla presente, sotto la stretta osservanza delle leggi, regolamenti, e le norme contenute nel Tit. III° - Cap. I° del R.D. 18/06/31 n.773 e nel Tit. III° paragrafo 14° del relativo Regolamento d'esecuzione.



Città di Chioggia

città d'arte

Per l'esercizio della presente licenza si richiama l'obbligo del rispetto della seguente normativa:

- 1) norme tecniche di attuazione relative alla "Classificazione acustica del territorio comunale di Chioggia", approvata con delibera della Giunta Comunale n.148 del 28/03/2003;
- 2) Regolamento Comunale "La disciplina di attività rumorose", approvato con delibera del Consiglio Comunale n.132 del 22/12/2004;
- 3) deliberazione della Giunta Comunale n.165 del 28/05/2010 "Disciplina dello svolgimento di intrattenimenti musicali e danzanti presso stabilimenti balneari e pubblici esercizi, nonché delle attività di sale da ballo insistenti nel territorio comunale. Atto di indirizzo";
- 4) deliberazione della Giunta Comunale n. 126 del 30/05/2012 "Svolgimento delle attività di intrattenimento musicale e danzante. Atto di indirizzo".

Le casse acustiche dovranno essere poste rivolte verso il mare o dovranno essere adottati sistemi di diffusione che ottengono lo stesso effetto di moderare l'emissione e l'immissione sonora nell'ambiente circostante.

Dovrà infatti essere adottato ogni accorgimento possibile per limitare i rumori, riservandosi la facoltà di effettuare o di richiedere all'ARPAV Prov. Di Venezia, in ogni momento, dei controlli fonometrici presso l'area in questione ed eventualmente di modificare o limitare i livelli sonori, fino alla sospensione della manifestazione.

Dovranno essere adottate tutte le misure tecniche ed organizzative idonee a garantire il rispetto assoluto della quiete pubblica per tutta la durata della manifestazione.

Ai sensi degli artt. 3, 4 e 5 del D.P.C.M. 16/04/1999 n. 215, dovrà essere conservata presso il locale ed esibita, su richiesta, alle autorità di controllo, apposita dichiarazione sostitutiva del gestore, relativa all'idoneità degli impianti elettroacustici, corredata da relazione del tecnico competente in acustica.

In caso di forte perturbazione la manifestazione dovrà essere immediatamente sospesa.

La validità della presente autorizzazione è subordinata all'ottenimento di tutte le autorizzazioni/concessioni, nulla osta o altri atti di assenso comunque denominati necessari all'esercizio dell'attività in relazione all'ubicazione dei locali di esercizio.

Si dà atto dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 6 del D.P.R. 62/2013 per cui sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile del procedimento, né in capo al soggetto che sottoscrive il presente atto.

Si dà atto che la pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, avviene nel rispetto delle tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs n. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'albo destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione dei dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

La presente licenza è valida, esclusivamente per il luogo e i tempi indicati, sotto la stretta osservanza delle leggi e regolamenti vigenti in materia ed è sempre revocabile per abuso del titolare o per ragioni d'ordine o di pubblica sicurezza.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro 60 giorni dal suo rilascio.

Chioggia, il

19 MAR. 2018



IL DIRIGENTE
Dott. Michele Tiozzo